



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 2998 del 22/06/2017

ORDINANZA N. 5 DEL 21/06/2017
EMERGENZA IDRICA 2017 - USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Sardegna, per mezzo dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, ha avviato l'attività di monitoraggio della siccità mediante una serie di indicatori che, attraverso l'elaborazione di informazioni con periodicità temporale e per diverse aree idrografiche, forniscono alle autorità competenti un utile strumento per migliorare la gestione delle risorse idriche del territorio;

VISTA la nota della Presidenza della RAS – Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità, acquisita al nostro protocollo in data 26/05/2017 al n. 2597, dalla quale emerge che l'indicatore di stato generale per l'intero territorio regionale, aggiornato al 30/04/2017, è prossimo al valore, 0,3, corrispondente a livello di pericolo e, per effetto del quale debbono necessariamente essere attivate determinate misure finalizzate alla riduzione delle erogazioni, secondo le categorie di priorità stabilite dalle vigenti norme;

ATTESO che il Comune di Villa Sant'Antonio non è compreso tra i comuni maggiormente colpiti dall'emergenza idrica, ma comunque, come specificato dal Distretto Idrografico della Sardegna, appare opportuno provvedere alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti del problema di emergenza idrica, vietando l'uso dell'acqua potabile per impieghi diversi da quelli alimentari e igienico sanitari quali lavaggio di piazzali, lavaggio auto, irrigazione giardini, riempimento piscine ecc.

RITENUTO che nell'interesse collettivo sia necessario prevedere misure che permettano di affrontare uno scenario di scarse precipitazioni nel breve – medio periodo.

RILEVATA per quanto suesposto la necessità di adottare misure di carattere straordinario finalizzate al miglior utilizzo della risorsa idrica compatibili con il diritto di tutti cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per gli usi domestici, alimentari, igienico – sanitari, industriali e di interesse pubblico, e con il dovere di preservarla riducendone l'utilizzo per scopi diversi da quelli primari.;

VISTI:

- Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, con particolare riferimento all'art.50;
- Il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, con particolare riferimento all'art. 98;
- La Legge n.689 del 24.11.1981;

ORDINA

Con decorrenza dalla pubblicazione della presente Ordinanza e sino alla revoca della stessa coincidente con il termine dell'anomalia climatica, il divieto, senza limite di orario, di impiego dell'acqua per il consumo di acqua potabile derivata dall'acquedotto pubblico per fini diversi dagli

usi domestici, alimentari, igienico – sanitari, industriali e di interesse pubblico, quali: irrigazione dei giardini, lavaggio auto, strade, piazzali e terrazze, riempimento piscine ecc.

AVVERTE

Che l'inosservanza del presente provvedimento comporterà:

- L'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- La segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Decorso il termine indicato entro cui provvedere, l'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati ed il recupero delle somme anticipate, fatto comunque salvo l'eventuale risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione, a cura del messo comunale, nell'Albo Pretorio e sia inoltrata alle seguenti autorità:

- Servizio di Vigilanza – Sede
- A.S.L. Oristano – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - (protocollo@pec.asloristano.it);
- Abbanoa S.p.A. (protocollo@pec.abbanoa.it);
- Provincia di Oristano – Settore Ambiente (provincia.oristano@cert.legalmail.it);
- A.R.P.A.S. Dipartimento di Sassari (dipartimento.or@pec.arpa.sardegna.it);
- Autorità di Bacino – Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (amb.tutela.acque@regione.sardegna.it);
- Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente – Direzione generale della difesa dell'ambiente (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it);
- Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano (cfva.urp.or@pec.regione.sardegna.it);
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano (protocollo.prefor@pec.interno.it);
- Procura della Repubblica, presso Tribunale di Oristano (prot.procura.oristano@giustiziacert.it).

Che il rispetto del presente provvedimento sia verificato e fatto osservare da chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.

AVVISA

Che ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà: Ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna; Presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

F.to IL SINDACO

(Fabiano Frongia)